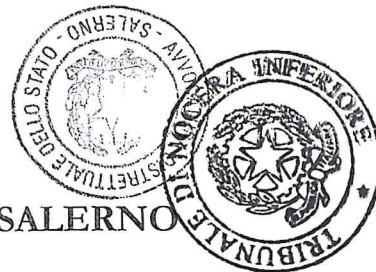


COPIA



Ct 1556/2019 Bg

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI SALERNO

TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE
PAGANI

(in composizione collegiale



065088 - - 1 - 2019-08-19 - 0038314

Prot.Generale n: **0038314** A

Data: **19/08/2019** Ora: **11.03**

RICORSO EX ART 702 bis CPC

In virtù degli - 70 d.lgs 267/00 e 82 D.P.R. 570 / 1960

Proposto dal **PREFETTO** di Salerno (cod. fisc. 80025150659) rapp.to e difeso
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno presso cui, ope legis, domicilia al C.so
Vittorio Emanuele 58 (C.F. : 95009570656) PEC ads.sa@mailcert.avvocaturastato.it Fax
089 2586940

CONTRO

Il dott. **Alberico Gambino**, quale sindaco di **Pagani**, nato a Pagani il 7.12.1967 c.f.
GMBLR067T07G230M ed ivi residente in via M. Ferrante ,già Mangiaverri, 13

E NEI CONFRONTI

Del **Comune di Pagani** , in persona del legale rappresentante p.t., (cod fisc 80020730653
) nella sede della casa Comunale in Pagani alla via B. D'Arezzo

E

Del **Consiglio Comunale di Pagani** in persona del Presidente p.t. preso la sede della
casa comunale in Pagani alla via B. D'Arezzo

CON LA PARTECIPAZIONE OPE LEGIS

Del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nocera Inferiore

Si premette che :

Il Comune di Pagani è stato interessato nelle recenti consultazioni elettorali il 26 maggio u.s. in occasioni delle quali, dopo il turno di ballottaggio del 9 giugno, il sig. Gambino Alberico - candidato a Sindaco- ha ottenuto il maggior numero di voti rispetto all'altro candidato, sig. Salvatore Bottone, sindaco uscente.

L'Ufficio Centrale elettorale, deputato alla verifica dei risultati ed alla proclamazione degli eletti per detto Comune, il 13 giugno u.s. ha proceduto alla proclamazione del Sindaco Gambino. Successivamente, il Presidente dell'Ufficio Centrale di controllo delle elezioni amministrative presso il Comune di Pagani, con nota del 14 giugno 2019, inviando in allegato l'atto di proclamazione ed il verbale n. 32 della sottocommissione Elettorale Circondariale di Nocera Inferiore (all.1, 2 e 3) ha rappresentato alla Prefettura di aver avuto conoscenza solo nel pomeriggio del 13 -a proclamazione già avvenuta- dell'ordinanza n. 15725 della Corte di Cassazione pubblicata l'11 giugno 2019 con la quale è stata dichiarata, in via definitiva, l'incandidabilità del prefato Gambino.

La citata ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n.15725/2019(all 4) ha rigettato il ricorso proposto dal sig. Alberico Gambino avverso la sentenza n. 31/2014(all.5) della Corte di Appello di Salerno che aveva respinto il reclamo contro la decisione del Tribunale di Nocera Inferiore (all. 6) relativa alla declaratoria di incandidabilità ex art 143



, comma 11 del T.U.E.L. nei confronti dell'interessato , il quale, al 1-9-2011, data di scioglimento del Consiglio Comunale disposto con DPR pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2011 era Sindaco in carica (all 7)

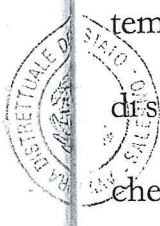
Con breve digressione si rappresenta che :

a)il Tribunale di Nocera Inferiore , nella richiamata sentenza 1 / 2014 dopo ampia premessa ritiene che “ *nei confronti del resistente Gambino, già sindaco del Comune di Pagani, gli elementi raccolti e valutati siano univocamente indicativi di un condizionamento dell'attività degli organi amministrativi e che tale condizionamento sia riconducibile all'influenza ed all'ascendente esercitati da gruppi di criminalità organizzata* “ sinteticamente elencati gli elementi a suo carico dotati di maggiore significatività “*poichè non efficacemente contrastati dalla difesa ovvero smentiti da ulteriori risultanze probatorie* “ accoglie il ricorso e per l'effetto ne dichiara l'incandidabilità *alle elezioni regionali , provinciali comunali e circoscrizionali che si svolgeranno nella Regione Campania , con riferimento al primo turno elettorale successivo allo scioglimento del Consiglio Comunale stabilito con decreto del 26.7.2011 .*



b) Detta sentenza viene confermata dalla Corte di Appello con decisione n 31 / 2014 del 9.12.2014 che rigetta l'avverso reclamo.

c)La Corte di Cassazione con la richiamata ordinanza rigetta il ricorso presentato, illo tempore, dal Gambino per motivi di legittimità integralmente confermando la decisione di secondo grado e, per quel che più strettamente qui può interessare, ribadisce il principio che “ *la misura interdittiva dell'incandidabilità degli amministratori pubblici di enti territoriali , il cui consiglio sia stato sciolto per l'esistenza di ingerenze della criminalità organizzata , opera dal momento*





in cui sia dichiarata con **provvedimento definitivo** e riguarda il primo turno , ad esso successivo, di ognuno delle tornate elettorali indicate nell'art 143 , comma 11 del d.lgs n.267/2000...sicchè i turni elettorali svoltisi dopo l'assunzione della misura dissolutoria assunta nei confronti del consiglio Comunale di Pagani non valevano in alcun modo a rendere improcedibile la proposta (di farsi luogo alla declaratoria della sua incandidabilità) avanzata dal Ministero dell'Interno nei confronti del Gambino . Dichiaro, tra l'altro il ricorso in parte infondato oltre che inammissibile giacchè la proposta di scioglimento del Consiglio Comunale di Pagani faceva puntualmente riferimento all'allora Sindaco quale amministratore responsabile ovvero corresponsabile di molti degli accadimenti che lo avevano indotto a sollecitare la predetta misura e si integrava con la relazione del Prefetto oggetto di ampi richiami per quel che riguardava l'esatta descrizione dei predetti accadimenti.



Ciò premesso quale antefatto e tornando all'attuale vicenda ,si rappresenta, altresì, che il Ministero dell'Interno, richiesto di un parere dalla Prefettura di Salerno (con nota del 17 giugno – all. 8) ,il 25 giugno esprimeva il proprio avviso chiarendo che “ ***Il sindaco neoeletto decade di diritto dalla carica, con impossibilità dello stesso di nominare la giunta e conseguente applicazione delle previsioni di cui al combinato disposto degli artt. 53 e 141 del Decreto L.vo n. 267 / 2000*** “ (all. 9)



La Prefettura dunque, il 26 giugno comunicava il contenuto del precitato parere al Segretario Generale del Comune di Pagani, (all 10) apprendendo che, nel frattempo, il neoeletto sindaco aveva proceduto alla nomina dei componenti della Giunta. Successivamente, il 30 giugno, il Sindaco Gambino convocava il **Consiglio Comunale**



che, in prima seduta, procedeva agli adempimenti di cui all'art 41 del TUEL convalidando sia il Sindaco sia i Consiglieri . **TANTO IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE** perché come si anticipa fin da adesso ricordandolo a noi stessi ,nella prima seduta successiva alle elezioni il primo adempimento dei consigli comunali è la convalida degli eletti ove, anche in assenza di reclami, l'organo consiliare deve verificare la sussistenza delle condizioni di **candidabilità**, eleggibilità e compatibilità di tutti i componenti (articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). In tale sede, il consiglio può e deve esprimersi sull'esistenza o meno di cause ostative all'esercizio dell'elettorato passivo dei suoi componenti, (ex plurimis - Consiglio di Stato – V Sezione, 12 agosto 1991, n. 1114).

Detta delibera n. 44 del 30 giugno veniva pubblicata il 17 luglio nella sezione Albo on line per 15 giorni (all. 11 e 11 bis)

In pari data veniva pubblicata la delibera consiliare (n. 45) di presa d'atto del giuramento del Gambino quale Sindaco. (all. 11 tris)

Tale situazione ha generato un clima di forte contrapposizione e di accesa conflittualità tra le opposte compagini politiche, nonché, a quel che si è appreso anche tra il primo cittadino e l'apparato burocratico amministrativo, in particolare con il Segretario Generale del Comune.



Per completezza si rappresenta che il Procuratore della Repubblica di Nocera Inferiore, il 19 luglio scorso, trasmetteva al Consiglio Comunale di Pagani copia della sentenza del Tribunale di Nocera n. 1 / 2014 e della sentenza n. 31 / 2014 della Corte di Appello di

Salerno con relativo certificato del 16.7.2019 attestante il passaggio in giudicato in data 11.6.2019 .(all. 12 e 12 bis)

Il Presidente del citato Consesso ha formalmente riscontrato la predetta nota evidenziando che *“contrariamente a quanto affermato dalla Cancelleria Civile della Corte di Appello è stata depositata istanza di revocazione in data 17.7.2019 e che, quindi, allo stato la sentenza della Corte di Appello non è ancora passata in giudicato “* (all.13)

Alla luce di quanto premesso, essendo sussistenti pienamente i presupposti di legge ed avendone interesse il Prefetto di Salerno promuove, con il presente atto, l'azione popolare di decadenza dalla carica di Sindaco del sig. Alberico Gambino ai sensi dell'art 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n 267 ed impugna, in via autonoma, ex art 82 d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570, la illegittima deliberazione consiliare di convalida della predetta elezione della quale, in ogni caso, chiede dichiararsi la nullità o farsi luogo all'annullamento.

DIRITTO

La decadenza dalla carica sindacale si fonda sull'art. 16 2° comma del Decr. Leg.vo 235/2012 in combinato-disposto con gli artt. 10, 3° e 4° comma ed 11, 7° comma.

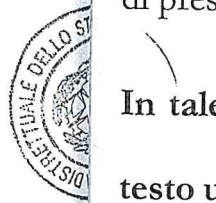
Ai sensi dell'art. 10, comma 3” *l'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla ... comma 4, le sentenze definitive di condanna per reati o a pene previste dalla stessa norma ed i provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione divenuti definitivi che riguardano amministratori locali sono comunicati dal P.M. all'organo consiliare di appartenenza ai fini della dichiarazione di decadenza.*” L'art. 11, comma 7 prevede, come effetto del



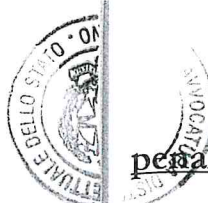
passaggio in giudicato della sentenza di condanna dell'amministratore locale della definitività della misura di prevenzione, la decadenza di diritto dalla carica.

Nel sistema normativo complessivo, il combinato-disposto degli artt. 10 ed 11:

- 1). prevede l'incandidabilità alle elezioni locali di chi ha riportato condanne definitive per reati o a pene espressamente previste dalla norma o è stato destinatario di misure di prevenzione (art. 10, comma 1);
 - 2). prevede la decadenza di diritto dalla carica nel caso di incandidabilità sopravvenuta per il caso, cioè, in cui la situazione costitutiva dell'incandidabilità - passaggio in giudicato della sentenza di condanna o definitività della misura di prevenzione - sia intervenuta dopo, sopravvenuta, appunto, all'elezione ed all'incardinamento dell'organo (art. 11, comma 7);
- 3). demanda le conseguenti declaratorie al Consiglio di appartenenza, in sede di giurisdizione domestica (art. 10, commi 3 e 4). Si precisa che, verificandosi la decadenza **ipso iure**, cioè automaticamente per effetto dell'evento sopravvenuto - passaggio in giudicato della sentenza di condanna/ definitività misura di prevenzione (art. 11, comma 7), la deliberazione dell'organo di appartenenza ha natura meramente dichiarativa, ovvero di presa d'atto (cfr. altresì art. 10, comma 3 richiamato)



In tale quadro, l'art. 16, 2° comma stabilisce: "le disposizioni di cui al presente testo unico, limitatamente a quelle previste per l'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature, per la mancata proclamazione, per i ricorsi e per il procedimento di dichiarazione in caso di incandidabilità sopravvenuta, si applicano anche alle incandidabilità non derivanti da sentenza



penale di condanna disciplinate dagli articoli 143, comma 11 e 248 comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

Detto art. 16, comma 2, - norme transitorie e finali - "chiude", in sostanza, il sistema di tutela degli organi rappresentativi e di governo (locali) introdotto dalla c.d. Legge Severino, estendendo le disposizioni del testo unico -, fra cui, per quel che nella presente sede interessa, quelle relative alla incandidabilità sopravvenuta, alla relativa conseguenza che è la decadenza di diritto dalla carica, ed al procedimento per la dichiarazione (artt. 10, comma 4 ed 11, comma 7, per l'appunto) - anche ai casi di incandidabilità non derivanti da sentenze penali di condanna, come quello di cui all'art. 143, comma 11 Decr. Leg.vo 267/2000, **del resto espressamente richiamato dall'art. 16, comma 2.**

L'art. 16, 2° comma Decr. Leg.vo 235/2012, norma successiva all'art. 143, comma 11, ne integra il disposto e completa l'iter procedimentale della declaratoria di incandidabilità. Invero, il più volte menzionato art. 143, differendo al momento del passaggio in giudicato gli effetti dell'incandidabilità, consente la candidatura dell'ex amministratore, pur sub iudice, alle elezioni indette medio tempore, fino alla declaratoria definitiva; (come è avvenuto nel nostro caso), l'art. 16, 2° comma citato **introduce la decadenza di diritto nel caso di incandidabilità sopravvenuta, per il caso cioè, quale quello in esame, in cui l'incandidabilità si sia perfezionata con il passaggio in giudicato del relativo provvedimento dichiarativo dopo le elezioni locali pur ab origine legittimamente svolte almeno sino alla proclamazione degli eletti.**



"La ratio della legge 190 2012(ndr :legge delega per l'emanazione il dlsg 235/2012) è quella di prevenire di contrastare l'illegalità diffusa nel governo della ressa pubblica impedendo

8



agli amministratori, i quali si siano resi responsabili di condotte ritenute riprovevoli contraria ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione, di continuare a ricoprire la carica pubblica e di avere la possibilità di candidarsi ulteriormente, il tutto ovviamente entro limiti di tempo stabiliti... A ben vedere, la predetta ratio è la medesima che ha ispirato l'introduzione dell'articolo 143 comma 11 più volte citato, analoga peraltro a quella posta alla base di ogni ipotesi di candidabilità, la quale ha come scopo quello di allontanare dallo svolgimento del munus publicum i soggetti la cui radicale inidoneità sia conclamata da una pronuncia giurisdizionale divenuta irrevocabile; quest'ultima viene allora in considerazione come mero presupposto a cui è collegato un giudizio di inidoneità morale a ricoprire la carica elettiva, cioè è un requisito negativo ai fini della capacità di partecipazione alla competizione elettorale. (cfr Trib. Locri ord del 2.3.2018 in Rg 1711 / 20017(all.14) e Cons. Stato n. 5222/2013, Cons. Stato 695/2013).



Ciò premesso, si osserva che Alberico Gambino è stato dichiarato, con l'ordinanza della Cassazione del 11.6.2019, definitivamente incandidabile.

Non è questa la sede per ripercorrere le complesse vicende relative alla declaratoria di incandidabilità del resistente pronunciata ai sensi dell'art 143, Comma 11 TUEL dal Tribunale di Nocera Inferiore con provvedimento esemplarmente motivato e confermato dalla Corte di Appello di Salerno e da, ultimo, dalla Cassazione.



Ciò che qui rileva- e ci si sofferma nella speranza di evitare defatiganti eccezioni in rito - è la definitività della pronuncia della Suprema Corte e, quindi, il passaggio in giudicato della

sentenza della Corte di appello di Salerno come attestato ai sensi dell'art 124 disp. Att. dal cancelliere.

Ed invero l'art 391 bis del nostro codice di rito, prevede :

1) "Se la sentenza o l'ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti..... "NEL TERMINE DI 60 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

5) In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassazione non è ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, né è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo "

Dunque la possibilità concessa con l'introduzione di questo articolo (a seguito della cospicua elaborazione dottrinale e giurisprudenziale formatasi)contempera l'interesse della parte ricorrente a porre rimedio ai casi in cui un giudizio si manifesti affetto da circostanze patologiche che ne avrebbero turbato il corso regolare in modo talmente radicale da indirizzarlo verso risultati ingiusti , con l'interesse pubblico alla certezza dei rapporti giuridici e la stabilità della decisione : la revocazione prevista, puntualmente disciplinata in ordine ai suoi effetti, rimane un mezzo straordinario di impugnazione (v. Consolo , la revocazione ed ex plurimis Cass , sez VI 17 settembre 2015 n. 18301) che non segue la regola generale, essa , infatti, non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e non consente una possibile sospensione dell'esecuzione di tale sentenza.



Tanto senza voler minimamente impingere sulla palese infondatezza **ictu oculi** dell'avversa azione di revocazione che, a questa difesa ,appare un chiaro tentativo dilatorio. Ovviamente non è questa la sede propria di discussione di siffatto ricorso .Si ricorda solo a noi stessi quanto affermato anche di recente dalla Cass (sentenza 1 febbraio 2019 n, 3107 e Cass ord n. 26643/ 2018)secondo la quale l'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza della Cassazione deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità che la S.C. può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili di ufficio. **Tanto diversamente dal caso in esame.**

Solo per amore di verità non può non rilevarsi come il Consiglio Comunale sia caduto, come dire, *in un equivoco*, quando attribuisce all'attestazione della cancelleria in calce alla sentenza della Corte di Appello il crisma della non veridicità per avere attestato che non erano stati proposti i mezzi di revocazione ordinaria , l'errore ,non si sa se inconsapevole, non tiene conto che l'attestazione della Cancelleria della locale Corte riflette la situazione giuridica della sentenza di tale organo.

Ferma, dunque la declaratoria di incandidabilità del Gambino, se ne sottolinea la portata:

l'incandidabilità esclude in radice la possibilità di adire una carica elettiva o di mantenerla , esclude , cioè in nuce il diritto di elettorato passivo e non soltanto l'esercizio dello stesso.
E' un'incapacità giuridica,causa ostativa alla copertura della carica che determina la nullità dell' elezione e produce l'effetto della decadenza di chi è incandidabile. L'art 58, IV comma D,P,R. n. 267 / 2000 stabiliva, infatti, che l'elezione di un soggetto incandidabile è nulla ,

aggiungendo che l'organo che ha deliberato la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla . (TAR Campania, Napoli , Sezione 2 sentenza 23 novembre 2015 n. 5432.) La stessa dizione si rinviene attualmente, esattamente nell'art 10, 3° comma della legge

Severino.

Pers quanto ci riguarda e come già ad abundantiam rilevato, l'incandidabilità dichiarata è contemplata dal comma 11 dell'art. 143 T.U.E.L.

Esaminiamone i confini temporali di operatività sotto il duplice profilo della durata dell'efficacia interdittiva della misura e dell'individuazione del dies a quo di decorrenza dei suoi effetti, alla luce dell'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione. Sotto il primo aspetto gli Ermellini fanno propria la soluzione, secondo cui l'univoco tenore letterale della disposizione recata dal comma 11 dell'art. 143 T.U.E.L. (chiarimento) evidenziato dall'utilizzo della congiunzione coordinante copulativa "e", solitamente adoperata per esprimere l'unione di due elementi, e non già della congiunzione coordinante semplice disgiuntiva "o", solitamente usata per esprimere un'alternativa) impone all'interprete di riferire la norma al primo turno di tutte le tornate elettorali - regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali – (cfr *ex multis* Cass. Sez prima Civile , sentenza 15 luglio 2016 , n.14531 ; id sent. 13 aprile 2016 , n. 7316 ; id sent. 21 marzo 2016 , n.5510).

Parimenti condiviso è anche il principio relativamente all'individuazione del termine iniziale di decorrenza degli effetti della misura, correttamente individuato dalla Suprema Corte nel momento in cui il provvedimento giurisdizionale dichiarativo dell'incandidabilità diviene definitivo.



Invero durante la pendenza del giudizio e fino al passaggio in giudicato del suo provvedimento conclusivo, gli amministratori locali devono essere ritenuti pienamente candidabili, con conseguente validità delle elezioni che si siano eventualmente svolte medio tempore. Del resto - precisa la Corte - diversamente opinando e, cioè, ritenendo la misura operante già con riferimento alle prime elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali che si svolgono successivamente allo scioglimento dell'Ente locale, si perverrebbe ad una sostanziale tacita abrogazione dell'istituto de quo, che risulta tanto più irragionevole ove si consideri che, allorché la sentenza intervenga a distanza di lungo tempo dalla dissoluzione dell'Ente, essa condurrebbe alla paradossale conclusione di rendere inoperante la misura proprio allorché il provvedimento dichiarativo dell'incandidabilità assume il connotato della definitività. (così Cass , I° Sez. Civ n. 18696 del 22-09.2015)

Appare evidente dal contesto normativo e dalla giurisprudenza della S.C. che l'inciso "elezioni successive" intende , sottolineare l' insensibilità della declaratoria di incandidabilità in riferimento alle elezioni medio tempore succedutesi durante la pendenza del giudizio di incandidabilità, e rimarcare che si applica "dopo" "da quel momento in poi".

Una diversa interpretazione che ancori ad un presunto dato letterale l'operatività della incandidabilità e le conseguenze connesse alla tornata elettorale successiva al provvedimento definitivo, quindi anche a quella in corso, sarebbe innanzitutto miope e riduttiva oltre che violativa della legge.



OSTIA, infatti, ad una siffatta interpretazione della legge innanzitutto LA RATIO DELLA MEDESIMA e l'intero impianto normativo .



“ La misura interdittiva della incandidabilità dell'amministratore responsabile delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento del consiglio comunale conseguente a fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso simile nel tessuto istituzionale locale, privando temporaneamente predetto soggetto dalla possibilità di candidarsi nell'ambito di competizioni elettorali destinate a svolgersi nello stesso territorio regionale, rappresenta un rimedio di estrema ratio volto ad evitare il ricrearsi delle situazioni che la misura dissolutoria ha inteso ovviare, e a salvaguardare così beni primari dell'intera collettività nazionale-accanto alla sicurezza pubblica, la trasparenza ed il buon andamento delle amministrazioni comunali nonché il regolare funzionamento dei servizi loro affidati, capaci di alimentare la “ credibilità “ delle amministrazioni locali presso il pubblico e rapporto di fiducia dei cittadini istituzioni-; beni compromessi o messi in pericolo, non solo dalla collusione tra amministratori e criminalità organizzata ma anche dal condizionamento comunque subito dai primi non fronteggiabile secondo la scelta non irragionevolmente compiuta dal legislatore con altri apparati preventivi o sanzionatori dell'ordinamento”. (v.ex plurimis Cassazione Civile, Sez. I, sentenza 22 settembre 2015, n. 18696 già citata ma anche Cass Civ n. 19020/2017 La funzione di eradicamento del condizionamento mafioso propria dell'istituto uscirebbe, infatti, certamente svilita da un'interpretazione restrittiva. 


Peraltro se, come si ribadisce ed è unanimemente riconosciuto, l'incandidabilità esclude, in radice, la possibilità di ricoprire una carica elettiva o di mantenerla, appare evidente che essa è una peculiare capacità giuridica che deve sussistere e permanere al momento :

 a) della presentazione delle candidature (ed, infatti, è richiesta una autocertificazione ai candidati sotto pena di sanzioni penali v., per il nostro caso, verbale n. 32 della sottocommissione elettorale circondariale di Nocera Inferiore.all. 11 bis)

b) della proclamazione (v.art 12 legge Severino 4° comma : *qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2(esame ed ammissione candidati) la condizione viene rilevata , ai fini della mancata proclamazione , dall'ufficio preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti.* In applicazione del suddetto articolo si richiamano le Istruzioni per le operazioni delle operazioni dell'adunanza dei presidenti delle sezioni" emesse dal Ministero dell'Interno (pubblicazione numero 21), secondo cui *"effettuate le operazioni indicate nel paragrafo precedente, il presidente dell'adunanza prima di procedere alla proclamazione del sindaco, verifica-anche sulla base di atti documenti di cui si è venuta comunque in possesso-che, nei confronti del candidato sindaco per il quale la proclamazione sta per essere effettuata, non sia sopravvenuta o non sia stata accertata successivamente alle operazioni relative alla presentazione delle candidature, alcuna condizione di incandidabilità ai sensi degli articoli 10,12, 15,16 del decreto legislativo 11 dicembre 2012 numero 235. Qualora il suddetto accertamento abbia avuto esito positive e sia stata individuata una condizione di incandidabilità, l'adunanza procede, ai sensi dell'articolo 12, comma quattro del citato decreto legislativo numero 235 del 2012 alla dichiarazione di mancata proclamazione"*

c) della convalida da parte del Consiglio Comunale. art 10 , comma 3 del d.lgs (c.d. legge Severino) dispone, in ipotesi di provvedimento definitivo di incandidabilità, che *"l'eventuale elezione nomina di coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma uno è nulla.* L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione tenuta revocare il relativo provvedimento non appena venuto a



conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse". art 41 TUEL : Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II Titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69. Non può non sottolinearsi che le norme del capo II titolo terzo prevedono non solo le ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità ma anche quelle ostative alla candidabilità (art 58 TUEL) tale ultimo articolo è stato trasfuso nell'art 10 della legge Severino che all'art 17 2° comma precisa "Dalla data di cui al comma 1, i richiami agli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque presenti, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 del presente testo unico. "



d) per tutto il mandato elettorale. Al riguardo si richiama la Cassazione a Sezioni Unite 1747/2015 *"l'incandidabilità temporanea e territorialmente delimitata rappresenta una misura interdittiva volta a rimediare al rischio di quanti abbiano cagionato il grave dissesto possano aspirare a ricoprire cariche identiche o simili a quelle rivestite e, in tal modo, potenzialmente perpetuare l'ingerenza inquinante nella vita delle amministrazioni democratiche locali "*; appare, pertanto, de plano l'applicazione della decadenza ai mandati in corso.



Torna utile riportare le valutazioni espresse dal Tribunale Ordinario di Napoli Nord , I° sez Civile 22 settembre 2016 (all. 15) con riferimento a un caso sostanzialmente analogo

DEL
AVV

a quello de quo, riguardante un consigliere comunale dichiarato-con delibera consiliare- decaduto ai sensi dell'articolo 16, comma 2 del citato decreto legislativo 235 2012 a seguito di pronuncia della Corte di Cassazione di incandidabilità ex articolo 143 comma 11 del d.lgs n. 267 2000. In tale fattispecie il Tribunale di Napoli ha considerato *manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, posta dal ricorrente dell'articolo 16, comma due del citato decreto legislativo 235 in quanto estende l'istituto della decadenza anche all'ipotesi di incandidabilità non derivanti da sentenza penale di condanna disciplinata dagli articoli 143 comma 11. e 248 comma 5 del più volte menzionato d.lgs 267 del 2000.* Secondo il Tribunale di Napoli, attesa la finalità della legge Severino consistente nel prevedere "disposizione per la prevenzione la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in linea con la ratio della stessa risulta la previsione del citato articolo 16 che estende la decadenza della carica "anche gli amministratori locali che sebbene non colpiti da sentenza penale di condanna tuttavia siano stati dichiarati incandidabili in via definitiva a seguito di scioglimento del consiglio comunale o dell'organo in seno al quale erano stati eletti". L'interpretazione della norma de qua "secondo la quale la legge Severino non troverebbe applicazione ai mandati in corso non può essere condivisa" in quanto "si rischierebbe la permanenza nella carica pubblica di coloro che sono stati eletti dopo lo scioglimento dell'organo ma successivamente colpiti da sentenza definitiva di incandidabilità: in tal modo si posticiperebbe l'applicazione dell'istituto della incandidabilità alla successiva tornata elettorale così argomentando l'amministratore pubblico reso colpevole di condotte pregiudizievoli resterebbe in carica continuando a svolgere il proprio mandato sebbene colpito da sentenza definitiva di incandidabilità Ad avviso del Tribunale l'interpretazione confutata (ndr la non applicabilità ai mandati in corso) non è in linea con lo spirito della legge ed anche con l'interpretazione costituzionalmente orientata che della stessa è stata fornita dalla Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 236 / 2015 . "

CA
INTE
LE
AVV
ALE DELL
VOCATURA



In sintesi: l'incandidabilità opera dunque, come causa ostativa per la copertura della carica dal momento della pronuncia definitiva e determina la nullità dell'elezione con effetti temporali reatroattivi producendo l'effetto della decadenza di chi è incandidabile. .

Su tali effetti, già previsti dal TUEL si è pronunciata la Consulta statuendo, appunto , che
“ l'elezione di coloro che versano nelle condizioni di non candidabilità è nulla, senza che sia in alcun modo possibile per l'interessato rimuovere l'impedimento all'elezione , come è invece ammesso per le cause di ineleggibilità “ (Corte Cost , sent, 23 aprile 1996 n. 141)

La nullità della elezione comporta la decadenza dalla carica alla quale comunque
GAMBINO HA AVUTO ACCESSO in virtù di una proclamazione oggettivamente
posteriore all'incandidabilità dichiarata definitivamente,(incandidabilità incolpevolmente non conosciuta dall'Ufficio Elettorale) con una convalida illegittima da parte del Consiglio Comunale dell'elezione e senza che l'organo che ha convalidato le elezioni abbia quanto meno , melius re perpensa, provveduto , doverosamente. in autotutela a rimuovere l'atto illegittimo rilevando la **perdita delle condizioni di candidabilità**.



Dette condizioni, infatti, esistevano, sì, al momento della candidatura – essendo la vicenda giudiziaria ancora sub iudice- ma venivano meno nelle more del procedimento elettorale e tanto sebbene, quale requisito soggettivo di elettorato passivo, debbano sussistere al momento della proclamazione degli eletti, della convalida degli stessi e per la durata del mandato elettorale.




Di tanto il Consiglio Comunale era ed è pienamente consapevole; tuttavia adotta una delibera di convalida degli eletti palesemente *contra ius* supportandola- in sede di discussione - esclusivamente con la inesistenza delle cause di incompatibilità ed eleggibilità, dimentico della macroscopica causa di incandidabilità in cui versava e versa il Gambino Alberico, della cui esistenza esso Consiglio era sta reso edotto dal Prefetto, dal Ministero dell'Interno oltre che dai consiglieri di minoranza.

E tanto senza obliterare che l'art 68 TUEL recita "La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dal presente capo importa la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale."


Invero, le ipotesi di "non candidabilità" alle elezioni previste non costituiscono altro che nuove cause di ineleggibilità che il legislatore ha ritenuto di configurare in relazione al fatto di aver subito condanne (o misure di prevenzione) per determinati delitti di particolare gravità ovvero di versare nelle ipotesi di cui all'art 143 11° comma più volte richiamato. E' indubbio che la incandidabilità va considerata come particolarissima causa di ineleggibilità (sentenza della Corte Costituzionale n. 407 del 1992) essa, in uno con le cause di ineleggibilità in senso stretto non rappresenta un aspetto del trattamento sanzionatorio, ma piuttosto l'espressione del venir meno di un requisito soggettivo per l'accesso alle cariche considerate (cfr. sentenze nn. 118 e 295 del 1994), stabilito, nell'esercizio della sua discrezionalità, dal legislatore, al quale l'art. 51, primo comma, della Costituzione, demanda appunto il potere di fissare "i requisiti" in base ai quali i cittadini possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza.

Anche la dottrina (prof Fulco Lanchester) si è pronunciata nel senso di ricomprendere l'incandidabilità nel genus della ineleggibilità e, nel dettaglio , l'ha definita come “ una particolarissima causa di ineleggibilità” ...” l'incandidabilità non è altro che una ineleggibilità assoluta e rinforzata che opera come una sorta di barriera che precede, di regola il momento della elezione , in quanto preclude l possibilità di esser votati, di essere eletti e ndr. di permanere in carica per il tempo previsto nella disciplina di riferimento.”

Ciò precisato per quanto attiene agli aspetti sostanziali , si richiama l'attuale formulazione dell'art 70 d.lgs 267/00 che prevede: “ La decadenza dalla carica di sindaco ... può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune , o da chiunque altro vi abbia interesse dinanzi al tribunale civile .L'azione può esser promossa anche dal Prefetto .Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'art 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150 .

Il richiamato art 82 del D.P.R.570 del 1960 recita : “Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal Consiglio Comunale possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del Comune , o da chiunque altro vi abbia diretto interesse , dinanzi all'autorità giudiziaria ... L'impugnativa può esser promossa anche dal Prefetto .Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'art 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150.”

L'art. 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150 prevede che dette controversie, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

La prefata normativa conferisce, dunque, un 'autonoma legittimazione al Prefetto, essa amplia il novero dei soggetti legittimati ed è rivelatrice della volontà del legislatore di individuare l'autorità amministrativa a cui, in aggiunta a cittadini elettori del comune, è attribuito il potere di azione (v. Cass Civ, sez. I sent. del 24 febbraio 2006 n. 4254);al Prefetto è attribuito l'esercizio di un potere correttivo nel preminente interesse generale perché vengano ricondotte nel giusto alveo di legittimità le elezioni di un Sindaco o dei consiglieri evitando il permanere o il consolidarsi di situazioni di illegalità. Come rilevato dalla giurisprudenza detta azione popolare, a partire dall' arresto delle SS.UU. (Sent. n. 33 09 del 1974), si configura quale figura unitaria (azione popolare), che è proponibile dagli elettori ovvero dal Prefetto senza che il suo oggetto si restringa in un giudizio impugnatorio, consistendo esso - anche in caso di delibera dell'organo collegiale elettivo - nell'esercizio del ius ad officium controverso, avendo tale delibera -nei casi in cui esista e sia specifica - il valore di presupposto (positivo o negativo, detto) per il giudizio e il tempestivo esperimento dell'azione.

La Suprema Corte ha condivisibilmente precisato che il Prefetto , “ in qualità di rappresentante della collettività deputato a garantire il rispetto della legge , in piena autonomia rispetto alle decisioni assunte dal Consiglio comunale “, è legittimato ad agire ai sensi dell'art 70 “ a tutela dell'interesse pubblico dell'intera comunità “ , in modo da “ impedire che si consolidino posizioni irregolari che il consiglio comunale non rilevi per motivi di opportunità , per logiche interne alla politica o per altre ragioni “; l'azione dunque, “ in assenza di espresso distinguo , può essere promossa in ogni ipotesi di decadenza , sia per cause originarie che sopravvenute “(Cass. Civ .n.3383/ 2008).

Per le considerazioni che precedono, il **Prefetto di Salerno** come in atti rappresentato e difeso chiede che il Tribunale adito in composizione collegiale voglia fissare l'udienza per la comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. assegnando il termine per la costituzione dei convenuti, nel contempo INVITA i resistenti a costituirsi nel termine di dieci giorni prima della predetta udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art 166 cpc e 4° comma dell'art 702 bis c.p.c. e con il preciso avvertimento che, in caso di mancata costituzione entro tale termine, incorreranno nelle decadenza di cui agli artt. 38, 167 e 702 bis, 4° e 5° comma codice di rito e con l'avviso che, in caso di mancata costituzione, si procederà in loro contumacia per sentir accogliere le seguenti

Conclusioni

Affinché il Tribunale adito, contrariis reiectis :

previa eventuale disapplicazione ovvero annullamento della deliberazione proclamazione degli eletti e della delibera del Consiglio Comunale di Convalida degli eletti, accerti e dichiari, in via principale, decaduto dalla carica di Sindaco del Comune di Pagani, il dott. Alberico Gambino, per essere stato lo stesso dichiarato incandidabile ai sensi dell'art 143, comma 11 del decreto legislativo 267 / 2000 - in virtù di ordinanza definitiva della Suprema Corte n. 15725 del 11.6.2019 che determinato il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Salerno n. ~~34~~ del 2014 ;

In via autonoma, quatenus opus, e con ogni conseguenziale statuizione di legge annulli ex art 82 D.P.R. 570 / 1960 la delibera del Consiglio Comunale di Pagani

del 30.6.2019 n. 44 ,pubblicata il 17 luglio 2019 ,di convalida della elezione di Gambino Alberico a Sindaco per essere stata adottata in palese violazione di legge mancando le condizioni di eleggibilità /candidabilità in capo al suddetto Gambino per i motivi ampiamente esplicitati in ricorso e richiamati al punto 1 delle presenti conclusioni.

In ogni caso dichiaro l'elezione del predetto Gambino nulla, ex combinato disposto degli artt 10, 3° comma e 16 , 2° comma legge Severino, non avendo il medesimo ,già al momento della proclamazione degli eletti, ovvero avendo perso, in ogni caso ed in via sopravvenuta , le condizioni di candidabilità, con ogni conseguenziale statuizione di legge.

Vittoria nelle spese. Diritti ed onorari.

Si producono i documenti indicati come allegati nel presente ricorso e che ad ogni buon conto si elencano di seguito:

1. Copia conforme della Nota del dr Gustavo Danise, nella qualità di Presidente dell'Ufficio centrale di Controllo delle elezioni amministrative del Comune di Pagani con allegati:
2. Copia conforme del Verbale n. 32 della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Nocera Inferiore e
3. Copia conforme Verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale Elettorale del 13 giugno u.s. di proclamazione del Sindaco Gambino .
4. Copia Conforme dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 15725 del 2019 pubblicata l'11 giugno 2019

5. Copia conforme ed esecutiva della sentenza n. 31 / 2014 della Corte di Appello , sez Civile di Salerno con attestazione del 23.8.2019 del funzionario di Cancelleria del relativo passaggio in giudicato il 11.6.2019
6. Copia conforme della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore , n. 1 / 2014 pubblicata il 30.1.2014
7. Copia DPR del 1.9.2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2011 di scioglimento del Consiglio Comunale di Pagani allorchè il dott. Alberico Gambino era Sindaco in carica
8. Copia conforme nota della Prefettura di Salerno del 17 giugno prot 80358 diretta al Ministero dell'Interno
9. Copia Conforme Nota del Ministero dell'Interno- Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali- Uff V – Controllo sugli organi n. 10031 del 25 giugno
10. Copia conforme nota della Prefettura di Salerno del 26 giugno n. prot 84592 diretta al Segretario Generale del Comune di Pagani
11. Copia conforme della delibera n. 44 del 30 giugno del Consiglio Comunale di Pagani completa di relata di pubblicazione effettuata il 17.7. 2019
- 11bis Copia della pubblicazione on line sull'albo pretorio del Comune di Pagani del 17.7.2019 ;
- 11 tris Copia conforme della delibera consiliare del Comune di Pagani di presa d'atto del giuramento di Gambino Alberico quale sindaco e relativa pubblicazione sull'albo pretorio on line.
- 12 Copia conforme della nota del Procuratore della Repubblica di Nocera Inferiore del 19 luglio corso, con la quale trasmetteva al Consiglio Comunale di Pagani copia della sentenza del Tribunale di Nocera n. 1 / 2014 e della sentenza n. 31 / 2014 della Corte di Appello di Salerno
- 12 bis Copia della certificazione della cancelleria della Corte di Appello di Salerno del 16.7.2019 attestante il passaggio in giudicato in data 11.6.2019 .della sentenza n. 34 del 2014 allegata alla nota sub 12



13 Copia della nota del Presidente del Consiglio Comunale di Pagani del 19.7.2019

14 Trib. Locri ord del 2.3.2018 in Rg 1711 / 20017

15 Tribunale Ordinario di Napoli Nord , I° sez Civile 22 settembre 2016 .

Salvis Iuris .

Si dichiara che la presente controversia è esente da contributo unificato e da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria ai sensi dell'art 22 , comma 15 del d.lgvo 150 / 2011 trattandosi di contenzioso elettorale, in ogni caso per l'ipotesi di ritenuta dovutezza si dichiara ai fini della determinazione del contributo unificato, da prenotarsi a debito, che il valore della presente controversia è indeterminabile.

Salerno 13.8.2019



Giuseppina Buongiorno

Avvocato dello Stato



13.8.2019
CASSA DI GIUSTIZIA
CANCELLERIA
Alfredo Panella

R.G. 4442/18

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Sezione civile

Il Presidente

Nel procedimento civile tra:

PREFETTO M. SACERNO
GAMBINO ALBERTO + c.

Letto il reclamo:

visto l'art. 669 terdecies c.p.c. 707 BIS c/p.c.

dispone

La comparizione delle parti per l'udienza del 1-10-18
ore 12.00

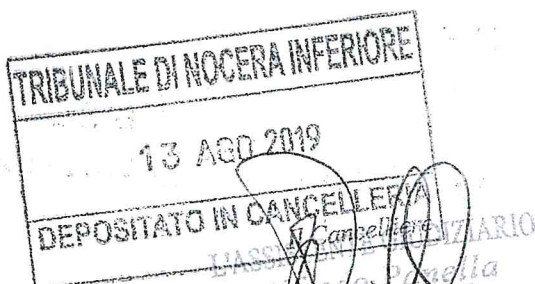
Nomina relatore il dr. IANNONE

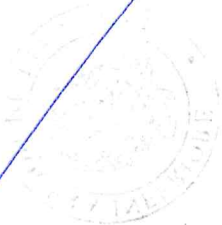
Manda al ricorrente di notificare ricorso e decreto a controparte entro
il 20-8-18

Nocera Inferiore

13/8/18

IL PRESIDENTE





TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
In materia civile
Sezione I
Il Giudice
Dott. ...
Il ...
Il ...

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

E' copia conforme all'originale a n. 100/2019

del Avv. *Qui fine dello Stato*

Procuratore

19/8/2019

IL CANCELLIERE

Natalia *Ma*



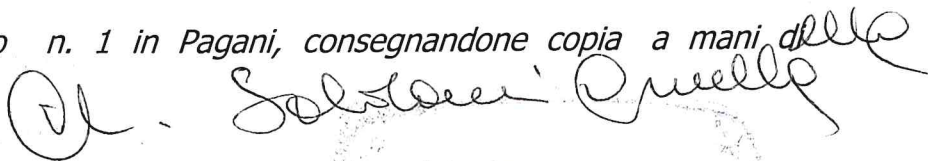
RELATA DI NOTIFICA

L'Anno 2019 il ____ del mese di _____ ad istanza del Amministrazione in atti, in persona del Legale Rappresentante p.t., domiciliato ope legis presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO di SALERNO (C.F. 95009570656), C.so V.Emanuele n.58, io Sottoscritto Ufficiale Giudiziario presso la Corte d'Appello di Salerno, ove risiedo ho notificato il suesteso atto a :

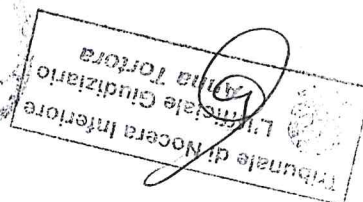
Dott. Alberico GAMBINO, nato a Pagani il 7.12.1967 c.f. GMBBLR67T07G230M, consegnandone copia presso la sua residenza alla via M. Ferrante (gia Mangiaverri) n. 13 in Pagani a mani di

Altra copia ho notificato a :

Dott. Alberico GAMBINO, quale Sindaco di Pagani, nato a Pagani il 7.12.1967 c.f. GMBBLR67T07G230M, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale alla piazza D'Arezzo n. 1 in Pagani, consegnandone copia a mani di



ivi esibito alla sede
e alla residenza degli
am.



Altra copia ho notificato a :

Comune di PAGANI, in persona del legale rappresentante p.t. consegnandone copia presso la Casa Comunale alla piazza D'Arezzo n. 1 in Pagani a mani di

Altra copia ho notificato a :

*Consiglio Comunale di PAGANI, in persona del legale rappresentante p.tg.
consegnandone copia presso la Casa Comunale alla piazza D'Arezzo n. 1 in
Pagani a mani di*

Altra copia ho notificato a :

*Pubblico Ministero - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera
Inferiore - sede consegnandone copia a mani di*

A/Ter P/1 Cr. 8537 R.G. 6127

UNEP - NOCERA INFERIORE

Trasferte € 27,86
Spese Postali € 0,00
TOTALE € 27,86
Data 19/08/2019

Firma _____

(SPESE POSTALI E TRASFERTE ANTICIPATE DALL'ERARIO)



-3K118537/2